



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che ha previsto la predisposizione di un Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (di seguito Piano), destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 613, della predetta legge 11 dicembre 2016, al fine di realizzare il Piano ha incrementato il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;

VISTO l'articolo 1, comma 615, della predetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede l'approvazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

VISTO il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014 /94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per combustibili alternativi”;

VISTO il DPCM del 17 aprile 2019 “*Approvazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile*”, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)” registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019;

VISTO il comma 1 dell'articolo 4 del DPCM del 17 aprile 2019 che prevede che:

“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la graduatoria per l'assegnazione delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, definite nel Piano, ai comuni e città metropolitane con più di 100.000 abitanti.”

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021 di riparto delle risorse di cui all' articolo 4 del DPCM del 17 aprile 2019 ed in particolare l'articolo 3.

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 234 del 06 giugno 2020 di riparto delle risorse di cui all' articolo 3 del DPCM del 17 aprile 2019;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 287 del 16 novembre 2021 che individua le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse relative al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021;

VISTO l'articolo 200, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevedeva, fino al 31 dicembre 2024, l'eliminazione del cofinanziamento dei soggetti beneficiari per l'acquisto dei mezzi;

VISTO l'articolo 7-sexties del Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, che abolisce il riferimento al 31 dicembre 2024 quale limite temporale per l'eliminazione del cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari per l'acquisto dei mezzi;

VISTO il Decreto direttoriale n. 109 dell'08 marzo 2023 di modifica del DD n. 287 del 16 novembre 2021;

VISTO il DPCM del 11 dicembre 2023 che modifica l'articolo 6 del DPCM del 17 aprile 2019 prevedendo la possibilità di finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica anche per l'uso extraurbano a partire dal 2024;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 aprile 2024, n. 108;

VISTO il comma 1 dell'articolo 3, del predetto decreto n. 71 del 9 febbraio 2021, che stabilisce che gli enti beneficiari entro 120 giorni dalla ricezione della scheda tecnica elaborata da questa

Direzione Generale, dovranno comunicare le modalità di utilizzo delle risorse e l'eventuale cofinanziamento.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO l'articolo 11, comma 2 bis, della legge 16 gennaio 2003, così come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n.120 del 2020 in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTO il D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., “*Codice dei Contratti pubblici*”;

PRESO ATTO che l'articolo 3 comma 3 del decreto interministeriale n. 71 del 2019 demanda ad un decreto direttoriale di questa Direzione Generale l'individuazione delle modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse.

CONSIDERATO che il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile si sviluppa su un arco temporale di 15 anni;

TENUTO CONTO che nel medesimo arco temporale possono intervenire innovazioni tecnologiche o situazioni finanziarie che inducono gli enti beneficiari del contributo a rimodulare il programma di interventi proposto e ammesso a finanziamento;

VISTO l'articolo 1, comma 526 della Legge del 30 dicembre 2024 n. 207, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”

RITENUTO necessario aggiornare per il quinquennio 2024-2028 l'elenco dei CUP di cui alla tabella 3 del decreto direttoriale n. 287 del 16 novembre 2021;

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 4 del DPCM del 17 aprile 2019, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto n. 71 del 9 febbraio 2021, relativamente al II quinquennio (2024 -2028);
- consentire agli enti beneficiari del contributo di proporre, nell'anno antecedente l'inizio del terzo quinquennio, la rimodulazione del programma di investimenti relativa al periodo 2029 - 2033;

- acquisire l'intesa in Conferenza Unificata, al fine di semplificare e rendere più efficaci le relative procedure, del presente decreto relativamente alla determinazione delle risorse finanziarie e alle modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse.

VISTA l'intesa espressa in Conferenza Unificata nella seduta del 17 aprile 2025 ;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce le modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 4 del DPCM del 17 aprile 2019, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto n. 71 del 9 febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al quinquennio 2024 -2028.

Articolo 2

(Modalità di utilizzo delle risorse)

1. Gli enti beneficiari delle risorse di cui al riparto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021 sono le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

2. Gli enti beneficiari di cui al comma 1 utilizzano le risorse loro assegnate, nel rispetto della normativa vigente, direttamente o per il tramite di altro soggetto individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto n. 71 del 9 febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. Ciascun Ente beneficiario del contributo al presente decreto, nonché eventuale altra pubblica amministrazione o soggetto individuato dalle normative regionali, titolare del contratto di servizio, potrà altresì affidare la gestione e, quindi, l'espletamento delle gare per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, ex DPCM del 17 aprile 2019 e s.m.i., anche all'attuale soggetto affidatario dei servizi di TPL, previa apposita convenzione da stipulare con il predetto affidatario.

3. Nella convenzione di cui al comma precedente, deve essere altresì espressamente richiamato l'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021, al fine di

dare piena attuazione ai vincoli di destinazione e di reversibilità dei veicoli, così come previsto anche nei successivi articoli 11 e 12 del presente decreto direttoriale.

4. L'Ente beneficiario o il soggetto attuatore devono assicurare che le forniture e le infrastrutture di supporto non siano oggetto, per la quota ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021.

5. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti relative alle risorse annualmente assegnate nel quinquennio 2024 – 2028 devono essere assunte entro il 31 dicembre 2028, pena la revoca della quota non oggetto di obbligazione. Entro il 31 dicembre 2030, le risorse assegnate nel quinquennio 2024 - 2028, devono essere integralmente utilizzate e deve essere inviata l'istanza di cui all' articolo 7, comma 1, lettera c), pena la revoca della quota di finanziamento non utilizzata.

6. A partire dal 2028, previa trasmissione di apposita scheda tecnica da parte della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale, l'ente beneficiario può presentare la rimodulazione dei piani di investimento ammessi a contributo del quinquennio 2029-2033.

Articolo 3

(Spese ammissibili)

1. Le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021, sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei costi per le forniture di autobus, comprensive degli attrezzaggi previsti dall' articolo 5, comma 3, ed eventualmente di quelli previsti dall' articolo 5 comma 4, e delle relative infrastrutture di supporto nelle modalità stabilite dall' articolo 6.

2. Non sono ammesse a contribuzione, anche parziale, le spese di manutenzione. Le spese amministrative di gestione gara e contratto sono ammesse nel limite massimo del 2% del contributo, comprensivo anche di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5.

3. Non sono ammissibili spese relative a quanto previsto dall'articolo 45 commi 5-7 del D.lgs. n° 36 del 2023 e s.m.i.

4. Le risorse stanziate non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell'affidamento ed esecuzione dell'appalto dei lavori o delle forniture.

5. L'IVA costituisce una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.

6. Sono ammesse a contributo per il quinquennio 2024-2028 esclusivamente le forniture dei mezzi le cui procedure siano iniziate in data successiva al 1° gennaio 2023, eseguite nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto direttoriale e dal D.lgs. 36 del 2023 e s.m.i., e per le quali i mezzi siano stati immatricolati in data successiva al 1° gennaio 2024.

7. L'atto formale che attesta l'inizio delle procedure è la determina a contrarre, di cui all'articolo 17 comma 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i. o atti assimilabili in caso di stazioni appalti diverse da pubbliche amministrazioni. Nel caso di accordo quadro l'inizio della procedura è da intendersi la data del contratto applicativo.

8. Le risorse stanziate potranno essere utilizzate per la copertura di quota del canone di un contratto di leasing con obbligo di riscatto per l'impiego di autobus, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 4.

Articolo 4 **(Leasing)**

1. Il contratto di leasing è pari o inferiore al numero di anni residui del programma di investimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021 al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

2. Gli importi del canone e del riscatto di un contratto di leasing rientrano nel cronoprogramma degli investimenti del II quinquennio di applicazione del PSNMS.

3. Le risorse del Piano non contribuiscono alla copertura della parte del canone di leasing destinata a remunerare il capitale del soggetto terzo fornitore dell'autobus e per la percentuale di cofinanziamento ammessa per il dato investimento;

4. Il mezzo acquisito con la modalità di cui al presente articolo è sottoposto ai medesimi vincoli di cui ai seguenti articoli 11 e 12 e pertanto i relativi contratti ne devono contenere i principi e le relative modalità di applicazione, compreso il subentro nell'obbligazione di un nuovo gestore dei servizi di TPL che dovesse eventualmente succedersi;

5. La rendicontazione, per ciascun canone, deve evidenziare le seguenti voci:

- Il contributo statale;
- Il cofinanziamento;
- La quota interessi;

Articolo 5

(Tipologia di autobus ed attrezzaggi)

1. Gli autobus da acquistare con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021 devono appartenere alle categorie e alle tipologie idonee all'utilizzo per il servizio di trasporto pubblico locale.

2. Le risorse del quinquennio 2024-2028 sono utilizzate:

- dai comuni per l'acquisto di autobus (veicoli M2 e M3) di classe I/classe A ad alimentazione a metano, elettrico ed idrogeno, nonché ibrido metano/elettrico destinati al trasporto pubblico urbano/suburbano;
- dalle città metropolitane:
 - per l'acquisto di autobus (veicoli M2 e M3) di classe I/classe A ad alimentazione a metano, elettrico ed idrogeno, nonché ibrido metano/elettrico destinati al trasporto pubblico urbano/suburbano;
 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 526 della Legge del 30 dicembre 2024 n. 207, per l'acquisto di autobus di classe II/classe A ad alimentazione a metano, elettrico ed idrogeno, nonché ibrido metano/elettrico destinati al trasporto pubblico extraurbano.
- Filobus, in relazione alla sola fornitura dei mezzi.

3. Gli autobus da acquistare devono essere obbligatoriamente corredati da:

- idonee attrezzature per l'accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta;
- conta-passeggeri attivo con la validazione elettronica dei titoli di viaggio;
- dispositivi per la localizzazione, corredata da chiamata di emergenza da parte del conducente;
- dispositivi per la validazione elettronica;
- videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente secondo la normativa vigente e nelle modalità previste dalla regione;
- sistemi di areazione e climatizzazione dei veicoli;
- almeno 4 prese USB per la ricarica dei dispositivi elettronici.

4. Eventuali ulteriori attrezzaggi, ivi comprese le strutture porta biciclette, o quanto altro sia necessario a garantire la piena integrazione sulla filiera della mobilità, quali altri dispositivi di

mobilità attiva o dispositivi ITS possono essere ammessi al finanziamento nella misura massima del 10 per cento del costo complessivo del veicolo, qualora ricompresi nella programmazione dell'ente.

5. Gli autobus devono altresì essere conformi a quanto previsto dal D.M. del 17 aprile 2024, n. 108.

Articolo 6

(Infrastrutture di supporto e piani di investimento esecutivi)

1. Ai sensi di quanto previsto dal DPCM del 17 aprile 2019 può essere destinato alla realizzazione delle infrastrutture di supporto un importo massimo del 50 per cento del contributo previsto per il primo triennio di ciascun quinquennio per il rinnovo sostenibile dei parchi autobus, anche a complemento di altre risorse finanziarie destinate alle medesime infrastrutture di supporto.

2. Fermo restando il finanziamento statale attribuito, i piani di investimento esecutivi, compreso quello relativo al secondo quinquennio, possono prevedere la variazione delle voci di investimento rispetto ai piani di investimento ammessi a contributo, fino al 10 per cento finalizzata alla realizzazione di infrastrutture di supporto o alla modifica delle tipologie di alimentazione previste, al netto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 526 della legge n. 207/2024.

3. Sono ammesse al finanziamento di cui al comma 1 le opere strettamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura di supporto necessaria alla gestione delle tipologie di autobus ad alimentazione alternativa oggetto di contribuzione con il presente decreto.

In particolare, sono riconosciute le spese per la predisposizione degli allacciamenti alla rete di erogazione della fonte di alimentazione, dei luoghi di ricarica e dei relativi apparati, dei siti e dei relativi dispositivi di stoccaggio e, se necessario, le opere di adeguamento dei depositi relativamente alle sole opere necessarie per garantire l'alimentazione dei mezzi.

4. Le spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo sono ammesse, previa certificazione dell'ente beneficiario, nel limite massimo fissato dal D. M. Giustizia del 17 giugno 2016 “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

5. Per la realizzazione dei piani di investimento esecutivi è prevista una erogazione massima del 2 per cento del contributo previsto per la realizzazione delle infrastrutture di supporto. Le voci di costo ammesse a contributo sono in particolare le spese per la redazione del piano ed eventuali costi per la redazione di eventuali analisi specialistiche quali l'analisi del progetto d'investimento e costi-benefici.

Articolo 7

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Le risorse sono erogate nei limiti delle risorse disponibili per il quinquennio 2024-2028, secondo le modalità definite negli articoli 8 e 9, mediante trasferimento su conto corrente come di seguito descritto:

- a) erogazione a titolo di anticipazione, pari al 30 per cento dell'importo complessivo del contributo del II quinquennio;
- b) erogazioni successive fino al limite complessivo del 90 per cento del contributo complessivo dell'anticipazione di cui alla lettera a), sulla base di rendicontazione attestante una spesa pari ad almeno al 10 per cento dell'importo complessivo del contributo del quinquennio,
- c) erogazione finale pari al 10 per cento del contributo a titolo di saldo.

Articolo 8

(Modalità di erogazione dell'anticipazione)

1. L'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 1 lettera a) è erogata, nei limiti delle risorse disponibili, nel seguente modo:

- 10 per cento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- il restante 20 per cento entro 60 giorni a seguito della richiesta di saldo delle risorse relative al I quinquennio di cui l'ente risulta beneficiario ai sensi del D.I. n. 71 del 9 febbraio 2021 o del D.I. n. 234 del 06/06/2020.

2. Le eventuali quote residue al saldo delle risorse relative al I quinquennio di cui l'ente risulta beneficiario ai sensi del D.I. n. 71 del 9 febbraio 2021 o del D.I. n. 234 del 06/06/2020 sono riportate in conto anticipazione.

3. Agli enti beneficiari del D.I. n. 71 del 9 febbraio 2021 o del D.I. n. 234 del 06/06/2020 per i quali sia stato già erogato il saldo delle risorse del primo quinquennio (2019-2023), l'anticipazione di cui al comma articolo 7 comma 1 lettera a) è erogata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9

(Istanza, Rendicontazione, Documentazione erogazioni intermedie e saldo)

1. L' istanza per usufruire delle erogazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) deve essere inviata dall'ente beneficiario corredata da:

a) Documentazione relativa a:

- piano di investimento esecutivo di cui all' articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i l Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021, adottato dall' ente beneficiario relativo alle forniture e ad eventuali infrastrutture con il dettaglio del numero di autobus distinti per tipologia e delle infrastrutture da realizzare;
- dati identificativi degli ordini di acquisto dei veicoli con i dati delle relative procedure di aggiudicazione, CUP e CIG;
- dati identificativi del fornitore/costruttore;
- dati identificativi delle imprese designate all' acquisto e che utilizzano le singole unità di autobus;
- elenco delle, dotazioni, attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli e delle eventuali infrastrutture di alimentazione;
- indicazione del costo contrattuale ammesso a contributo (qualora le forniture o l'appalto di opere comprendano anche attrezzaggi ed interventi non previsti dal presente decreto);
- l'indicazione per ciascuno degli autobus e delle eventuali infrastrutture di supporto del provvedimento regionale con cui è definito il vincolo di reversibilità e i 1 vincolo di destinazione di cui agli articoli 11 e 12;

b) Dichiarazione rilasciata dal RUP su:

- rispondenza delle forniture alle previsioni del Piano e del presente decreto;
- rispetto dei requisiti richiesti per gli attrezzaggi obbligatori di cui all'articolo 5, comma 3;
- installazione degli attrezzaggi di cui all' articolo 5 comma 4 e importo degli stessi rispetto al costo complessivo del veicolo;
- per la quota ammessa a contributo, di assenza di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021 per le forniture e le infrastrutture di supporto contenute nei piani di investimento esecutivi.

c) Per l'erogazione dei contributi previsti all'articolo 7, comma 1, lettera b) relativamente alle infrastrutture di supporto devono essere inoltre verificati e inviati dal responsabile dell'ente beneficiario:

- SAL e relativi certificati di pagamento;
- Elenco fatture quietanzate, o fatture corredate dai relativi bonifici, o fatture con dichiarazione di quietanza del costruttore;

d) Per l'erogazione dei contributi previsti all' articolo 7 comma 1, lettera b) e c) relativamente alle forniture devono essere, inoltre, inviati e verificati dal responsabile dell'ente beneficiario:

- il numero di targa di ciascun autobus ammesso a contributo con indicazione della tipologia di alimentazione;
- elenco delle fatture quietanzate riferite a ciascun autobus ammesso a contributo;

2. Per l'erogazione del saldo finale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), devono essere verificati e inviati, dal responsabile dell'ente beneficiario, l'elenco delle fatture relative al completamento delle forniture e delle opere infrastrutturali e, limitatamente alla quota di contributo a saldo, l'elenco delle fatture non ancora quietanzate ovvero non ancora pagate.

In relazione a queste ultime, l'ente beneficiario provvede ad inviare al Ministero le relative dimostrazioni di quietanza entro 90 giorni dall' erogazione del saldo.

L' istanza per l'erogazione a saldo dovrà, inoltre, essere corredata:

- per le opere dai certificati di collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- per le forniture, da un quadro aggiornato del prospetto di dettaglio di cui al comma 1, lettera a) e, per le singole unità di autobus finanziate, dai dati essenziali dei documenti di circolazione con i relativi estremi per la messa in servizio.

3. In caso di acquisto di mezzi filobus unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere inviati i verbali di immissione in servizio dei mezzi rendicontati.

4. I format, per la richiesta delle erogazioni di cui ai commi 1 e 2 sono resi disponibili sul sito del Ministero al link: <https://www.mit.gov.it/documentazione/psnms-piano-strategico-nazionale-mobilita-sostenibile-format-di-rendicontazione-e>

Articolo 10

(Utilizzo delle economie e revoca delle risorse)

1. Le economie, comprese quelle derivanti da ribassi di gara, possono essere immediatamente utilizzate per implementare il piano di investimento esecutivo mediante l'acquisto di ulteriori unità autobus e realizzazione di ulteriori infrastrutture, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 9 febbraio 2021 e dal presente decreto.
2. Le risorse rinvenienti da eventuali economie rilevate a seguito dell'istanza di cui all'articolo 7 comma 1, lettera c) sono revocate.
3. Il contributo è revocato in caso di mancata ottemperanza da parte dell'ente beneficiario dei termini e delle modalità stabilite dal presente decreto.
4. Le risorse revocate di cui al comma 2 e 3, eventualmente già erogate, sono restituite allo Stato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio della procedura di revoca, mediante versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per restare ivi acquisite.

Articolo 11

(Vincolo di destinazione)

5. Gli autobus e le relative infrastrutture di supporto finanziati con le risorse di cui al presente decreto sono destinati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale nel territorio dell'ente beneficiario, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica come indicato nel DM 157 del 2018, l'eventuale valore residuo relativo alle risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità del presente decreto. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, il mezzo di cui trattasi venga distolto anticipatamente dal servizio, dovrà essere restituito il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate, ovvero trasferito tale valore ad un nuovo mezzo sul quale permane il vincolo d'uso.

Articolo 12

(Vincolo di reversibilità)

1. Gli autobus finanziati e le relative infrastrutture di supporto, sono di proprietà della Città metropolitana o del Comune assegnatario delle risorse o di soggetto da essa designato di cui all'articolo 2, comma 3, o del nuovo soggetto affidatario del servizio, purché ricorra il vincolo di reversibilità in favore di amministrazione pubblica istituzionalmente competente previo riscatto del valore residuo, fermo restando il subentro dei nuovi affidatari sulla base dei criteri stabiliti

dalla misura 9 dell’Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell’eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 13 (Cofinanziamento)

1. L’ente beneficiario si impegna a garantire, direttamente o tramite il soggetto attuatore, il cofinanziamento e/o il finanziamento della quota parte non coperta da contributo statale nel caso in cui il costo effettivo dei mezzi o delle infrastrutture di supporto contenute nel piano di investimento esecutivo risulti superiore al contributo statale concesso.

Articolo 14 (Pubblicità)

1. L’utilizzo delle risorse di cui all’ articolo 1, comma 1, è oggetto di pubblicità al pubblico tramite apposito pannello riportante, sotto al logo dello Stato italiano e, in successione, allo stemma con denominazione dell’ente assegnatario l’espressione “*Finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*”, apposto e mantenuto in ogni unità di autobus sulle pareti esterne ai due lati nei modi previsti dal Decreto Direttoriale della Direzione generale per il Trasporto Pubblico Locale n. 245 del 4 agosto 2022 e da pannello apposto all’interno del mezzo.

2. Le caratteristiche del pannello interno sono rese disponibili sul link:
<https://www.mit.gov.it/documentazione/psnms-pannello-pubblicita-sui-mezzi-formato-editabile>

Articolo 15 (Verifiche)

1. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche in loco sull’attuazione del piano delle forniture e dell’effettivo utilizzo delle risorse del contributo statale.
2. L’ente beneficiario dovrà consentire l’accesso a tutta la documentazione ed assicurare l’assistenza necessaria per l’espletamento delle suddette verifiche.

Articolo 16 (Varie)

1. In conformità alla normativa vigente ed ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, non sono ricompresi gli ammortamenti e gli oneri di locazione corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta con il contributo di cui all'articolo 1, comma 1.
2. L'allegato al presente decreto contiene i CUP relativi agli interventi del II quinquennio (2024-2028).

Articolo 17
(Monitoraggio)

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 71 del 9 febbraio 2021 il monitoraggio degli interventi avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 229 del 2011.

Articolo 18
(Efficacia)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dl Ministero delle infrastrutture e trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo MAUTONE)

Allegato- Elenco CUP degli interventi relativi al II quinquennio (2024-2028)

Ente Beneficiario	CUP 1	CUP 2	CUP 3	CUP 4
Comune di ANCONA	E39J21004150004			
Città metropolitana di BARI	C90I24000000001			
Comune di BERGAMO	H10J21000010008			
Città metropolitana di BOLOGNA	H10J21000020008			
Comune di BRESCIA	C80J21000010008			
Città metropolitana di CAGLIARI	J90J21000000001			
Città metropolitana di CATANIA	D39J21012410001			
Comune di FERRARA	H70I21000000008			
Città metropolitana di FIRENZE	B80J21000020001			
Comune di FOGLIA	B70J21000000001			
Comune di FORLÌ'	C60J21000000005			
Città metropolitana di GENOVA	H39J21004020004	H39J21004030004	H49J21004500004	H49J21004510004
Comune di LATINA	B20J21000020001			
Comune di LIVORNO	J40J21000040001			
Città metropolitana di MESSINA	B70J21000020001			
Città metropolitana di MILANO	I59J21005290001			
Comune di MODENA	H90J21000020008			
Comune di MONZA	B50J21000020001			
Città metropolitana di NAPOLI	H20J21000020004			
Comune di NOVARA	F10J21000010001			
Comune di PADOVA	E99J21002640008			
Città metropolitana di PALERMO	B70J21000050001			
Comune di PARMA	E90I24000050001			
Comune di PERUGIA	C90J21000020001			
Comune di PESCARA	J20J21000000001			
Comune di PIACENZA	H30J21000020008			
Comune di PRATO	C39J21032730001			
Comune di RAVENNA	C60J21000010005			
Città metropolitana di REGGIO CALABRIA	B40J21000010001	B40J21000020001	B40J21000030001	
Comune di REGGIO EMILIA	J80J21000030006			
Comune di RIMINI	C90J21000010001			
Città metropolitana di ROMA	F80J21000020001			
Comune di SALERNO	I50J21000000001			
Comune di SASSARI	B80J19000000001			
Comune di SIRACUSA	B39J21008950001			
Comune di TARANTO	E50J20000000001			
Comune di TERNI	F40J21000010001			
Città metropolitana di TORINO	J19J21014280001			
Comune di TRIESTE	F99J21003650001			
Città metropolitana di VENEZIA	B10J21000000001			
Comune di VERONA	I30J21000020005			
Comune di VICENZA	B30J21000010008			